



## Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l' incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore

L'ammissione della propria responsabilità da parte dell'incolpato può essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l'incolpato non mostri alcuna resipiscenza.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)

## I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla

ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell'incolpato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)

---

## La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l'avvocato può trattenere per sé le somme riscosse per conto del cliente

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo il consenso prestato dal cliente, che non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem (pur essendo evidente che tale forma risulta auspicabile perché elimina in radice ogni problema di prova, diversamente destinato a proporsi) ma, quand'anche implicito, deve comunque essere inequivoco (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)

## Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

L'infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui ex art. 30 cdf si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l'intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l'illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità

che devono presiedere alla sua attività, il professionista che – come nella specie – abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)

## La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l'autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)

## Procedimento disciplinare: il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)

## Procedimento disciplinare: l'instaurazione del contraddittorio non impone l'audizione effettiva dell'incolpato

Il giudice della deontologia ha l'obbligo di convocare l'iscritto, ma è onere di quest'ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di difendersi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l'audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l'interessato non si presenti.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)

### Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio\), sentenza n. 255 del 30 dicembre 2021](#)